



Comune di Senis

PROVINCIA DI OR

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N.23

OGGETTO:

**APPROVAZIONE PIANO TRIENNALE DEL FABBISOGNO DI
PERSONALE 2018/2020. RIDETERMINAZIONE DOTAZIONE
ORGANICA**

L'anno duemiladiciotto addì quindici del mese di marzo alle ore diciannove e minuti quarantacinque nella solita sala delle adunanze, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente normativa, vennero per oggi convocati i componenti di questa Giunta Comunale, nelle persone dei Signori:

Cognome e Nome	Presente
1. MASSA MARIA SERENA - Sindaco	Sì
2. ANEDDA RAMONA - Vice Sindaco	Sì
3. CASU GIAN PIETRO - Assessore	Sì
4. MARRAS GIUSEPPE - Assessore	Sì
5.	
6.	
7.	
Totale Presenti:	4
Totale Assenti:	0

Con l'intervento e l'opera del Segretario Comunale Signor FUSCO DANIELE il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti il Sig. MASSA MARIA SERENA assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO CHE:

- L'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 stabilisce che *“Al fine di assicurare le esigenze di funzionalità e di ottimizzare le risorse per il migliore funzionamento dei servizi compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di bilancio, gli organi di vertice delle amministrazioni pubbliche sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla legge 2 aprile 1968, n. 482.”*;
- L'articolo 91 del Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000 *“Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali”* stabilisce che *“Gli organi di vertice delle Amministrazioni locali sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla Legge 12 marzo 1999, n. 68, finalizzata alla riduzione programmata delle spese del personale.”*;
- L'articolo 33 del D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, come sostituito dall'articolo 16 della Legge 12 novembre 2011, n. 183 stabilisce che *“Le pubbliche amministrazioni che hanno situazioni di soprannumero o rilevano comunque eccedenze di personale, in relazione alle esigenze funzionali o alla situazione finanziaria, anche in sede di ricognizione annuale prevista dall'articolo 6, comma 1, terzo e quarto periodo, sono tenute ad osservare le procedure previste dal presente articolo dandone immediata comunicazione al Dipartimento della funzione pubblica. 2. Le amministrazioni pubbliche che non adempiono alla ricognizione annuale di cui al comma 1 non possono effettuare assunzioni o instaurare rapporti di lavoro con qualunque tipologia di contratto pena la nullità degli atti posti in essere.”*;

VISTO l'art. 1, comma 562, L. n. 296/2006, come modificato dall'art. 4 *ter*, comma 11, L. n. 44/2012 di conversione del D.L. n. 16/2012, il quale dispone: *“Per gli enti non sottoposti alle regole del patto di stabilità interno, le spese di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell'IRAP, con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali, non devono superare il corrispondente ammontare dell'anno 2008 ...(omissis)....”* ;

VISTO l'articolo 9, comma 28, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, come modificato dall'articolo 4, comma 102, della legge 12 novembre 2011, n. 183 (legge di stabilità 2012), concernente i limiti di spesa per forme flessibili di lavoro, nella misura del 50% della spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009;

VISTO l'art. 19, comma 8, della Legge 448/2001 il quale, stabilisce che: *“Gli organi di revisione contabile degli enti locali accertano che i documenti di programmazione del fabbisogno di personale siano improntati al rispetto del principio di riduzione complessiva della spesa e che eventuali deroghe a tale principio siano analiticamente motivate”*;

VISTO l'art. 11, comma 4-bis, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, introdotto in fase di conversione dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, che novellando il citato articolo 9, comma 28, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, inseriva il seguente periodo: *“Le limitazioni previste dal presente comma non si applicano agli enti locali in regola con l'obbligo di riduzione delle spese di personale di cui ai commi 557 e 562 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente”*;

VISTO l'art. 16, comma 1 *quater*, del D.L. 113/2016, convertito con modificazioni nella Legge 7 agosto 2016, n. 160, che ha inserito dopo l'ottavo periodo Decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 30 luglio 2010, n. 122, il seguente periodo: *“Sono in ogni caso escluse dalle limitazioni previste dal presente comma le spese sostenute per le assunzioni a tempo determinato ai sensi dell'art. 110, comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto del 2000, n. 267”*.

RICHIAMATO l'art. 6 del D.lgs. 165/2001, il quale stabilisce che la ridefinizione degli uffici e della dotazione organica debba essere operata periodicamente o, comunque, con cadenza triennale, alla luce del fabbisogno di personale e degli strumenti di programmazione - finanziaria pluriennale, e che il documento di programmazione triennale del fabbisogno di personale ed i suoi

aggiornamenti sono elaborati su proposta dei competenti dirigenti che individuano i profili professionali necessari allo svolgimento dei compiti istituzionali delle strutture cui sono preposti;

TENUTO CONTO CHE il programma triennale per fabbisogno del personale assume a riferimento essenziale la dotazione organica dell'Ente così come determinato con l'allegato A), parte integrante del presente atto;

RICHIAMATA la Deliberazione della Giunta Comunale n. 13 del 02.03.2017, con la quale si approvava la Programmazione triennale del fabbisogno di personale (periodo 2017-2019),

RICHIAMATI gli atti di riorganizzazione del personale nel frattempo adottati;

ATTESO CHE:

- il razionale impiego delle risorse umane è un obiettivo delle pubbliche amministrazioni, per assicurare un ottimale livello qualitativo e quantitativo dei servizi erogati mantenendo la spesa entro limiti compatibili con le risorse disponibili;
- la programmazione triennale deve essere collegata al monitoraggio della funzionalità della struttura organizzativa e della consistenza quali-quantitativa degli organici per verificarne l'adeguatezza in relazione agli obiettivi dell'ente;
- la programmazione triennale del fabbisogno di personale è correlata e deve corrispondere a quanto indicato nel bilancio di previsione e nei criteri generali per l'organizzazione degli uffici e dei servizi, in quanto strumento indispensabile per attuare la programmazione di competenza dell'organo di indirizzo, ai sensi dell'art. 42 del D.lgs. n. 267/2000;

CONSIDERATO CHE lo svolgimento in forma associata dei servizi rappresenta un obiettivo che questa Amministrazione si propone di conseguire nelle annualità future, ma che, allo stato attuale, appare di difficile realizzazione;

ACCERTATO CHE il ricorso a forme di lavoro flessibile è ammissibile solo per ragioni di carattere temporaneo ed eccezionale riconducibili alle *"esigenze di carattere esclusivamente temporaneo o eccezionale"*, di cui all'art. 36 del d.lgs. 165/2001;

RICHIAMATO il vigente *"Regolamento Comunale sull'ordinamento degli Uffici e Servizi"*, approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 108 del 17.12.2010 ed, in particolare l'art. 36 bis, introdotto con propria precedente Deliberazione n. 2 del 28.01.2016, il quale testualmente dispone: *"Per rispondere ad esigenze di carattere esclusivamente temporaneo o eccezionale, accertata l'impossibilità di una soluzione alternativa, il Comune di Senis può ricorrere a contratti di lavoro a tempo determinato e ad ogni altra forma flessibile di assunzione derogando ai limiti di spesa imposti dalle vigenti disposizioni normative di rango sovraordinato"*;

POSTO CHE con nota acquisita al protocollo dell'Ente in data 14.02.2018, prot. n. 500, il Sig. Erminio Pisanu, dipendente del Comune di Senis a tempo pieno e indeterminato con la qualifica di Operaio - Posizione economica A4, ha presentato domanda di pensionamento volontario, con conseguente cessazione dal servizio a partire dal 01.04.2018;

CONSIDERATO CHE con decorrenza 01.10.2007, il Sig. Agostino Puddu, dipendente del Comune di Senis a tempo pieno e indeterminato con la qualifica di Operaio - Posizione economica A4, è stato collocato a riposo per raggiunti limiti di servizio, così come da delibera G.C. n.54 del 29.06.2007;

RICHIAMATE:

- la deliberazione n. 52/2010 della Corte dei Conti, Sezioni Riunite in sede di controllo, che ha interpretato i limiti del *turn over* per i comuni di ridotte dimensioni (popolazione residente al disotto dei 1000 abitanti) nel senso di riconoscere la possibilità dell'utilizzo dei cosiddetti "resti assunzionali", dal 2007 in poi, ovvero oltre il triennio antecedente l'assunzione, evidenziando che *"appare plausibile, pur nel rispetto della riduzione complessiva della spesa, procedere ad assunzioni che sommino le cessazioni di più anni"*;

- la deliberazione n. 67/2012 della Corte dei Conti della Regione Autonoma Sardegna, in sede di controllo, che ha confermato l'orientamento di cui sopra, precisando che la sostituzione del personale cessato, nel rispetto dei limite finanziario complessivo per la relativa spesa, può avvenire nei piccoli comuni anche assumendo un'unità a tempo parziale in sostituzione di un *full time*;

ATTESO CHE nella dotazione organica dell'ente, in seguito alle cessazioni di cui sopra, si è reso vacante un posto, a tempo pieno e indeterminato per 36 (trentasei) ore settimanali, nonché la possibilità del recupero dei "resti assunzionali", così come precisato dalla citata giurisprudenza del Giudice contabile;

CONSIDERATA pertanto la volontà dell'Amministrazione di dar luogo ad un necessario processo di razionalizzazione delle professionalità presenti nella dotazione organica, attesa la complessità dei numerosi adempimenti ricadenti sui servizi comunali, in particolare sul servizio di vigilanza, al momento assente per mancanza di una corrispondente figura professionale;

RICHIAMATA la "capacità assunzionale" prevista per i comuni con popolazione inferiore ai mille abitanti dalle vigenti disposizioni di legge, nonché l'autonomia riconosciuta dall'ordinamento ai singoli enti di darsi un'organizzazione razionale ed efficiente, tuttavia rispettosa dei limiti di spesa stabiliti con riguardo alle nuove assunzioni di personale, sia nella tipologia del tempo determinato che di quello indeterminato, anche nella forma del *part time*;

VISTA l'attuale dotazione organica dell'Ente;

CONSIDERATA l'esigenza di procedere alla modifica di tale dotazione, ovvero:

- a) il posto vacante dell'Operaio comunale, cat. A4, viene trasformato da tempo pieno a tempo parziale al 50%, con conseguente assunzione di un Operaio cat. A1;
- b) viene istituito un posto di Istruttore amministrativo di vigilanza, cat. C1, a tempo parziale al 50% mediante utilizzo dei resti assunzionali derivanti dal collocamento a riposo, nell'anno 2007, dell'Operaio comunale, cat. A4, cessato in data 01.10.2007;

DATO ATTO che la sostituzione dell'operaio comunale, mediante l'assunzione di una categoria A1, e l'assunzione di un Istruttore amministrativo di vigilanza, categoria C1, entrambi con contratto *part time*, di 18 (diciotto) ore, per complessive 36 (trentasei) ore settimanali, avverrà nell'anno 2019 e nei richiamati limiti di spesa;

VISTO il prospetto delle spese personale triennio 2018/2020, predisposto dall'ufficio finanziario dell'Ente, allegato alla presente proposta per farne parte integrante e sostanziale;

PRECISATO CHE il presente piano/programma di assunzioni è suscettibile di ulteriori variazioni ed integrazioni in relazione alla eventuale evoluzione del quadro normativo di riferimento e/o a nuove esigenze, derivanti dal trasferimento di funzioni o di qualsiasi altro sopravvenuto fabbisogno che allo stato attuale non è possibile prevedere o definire;

RITENUTO necessario approvare, per le motivazioni esposte in premessa, alle quali integralmente si rinvia, nonché ai sensi dell'art. 91, comma 1, D.lgs. n. 267/2000, la nuova programmazione triennale del fabbisogno del personale per il periodo 2018/2020, concernente n.2 (due) posti da ricoprire mediante concorso pubblico, fermo restando l'obbligo del previo esperimento delle procedure di mobilità volontaria e obbligatoria ex art.30 e art.34 *bis* D.lgs.n.165 /2001;

DI APPROVARE, per le motivazioni riportate in premessa, il nuovo Piano del fabbisogno di personale, secondo il prospetto allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;

DI RIDETERMINARE la dotazione organica del Comune di Senis;

RILEVATA la propria competenza ai sensi dell'art. 48, comma 2, del "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" approvato con D.lgs. 18/08/2000, n. 267 e ss. mm. e ii.;

ACQUISITO, ai sensi dell'art. 49 del citato D.lgs. n. 267/2000, il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica espresso dal Segretario Comunale, in qualità di Responsabile dell'Area Amministrativa;

ACQUISITO sulla presente proposta di deliberazione il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell'art. 49 del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli EE.LL., espresso dal responsabile del servizio finanziario, nonché quello altresì favorevole del Revisore unico dell'Ente, prot. n. 1081 del 14.03.2018;

Unanime

DELIBERA

Per i motivi indicati in premessa e che si intendono qui integralmente riportati:

DI APPROVARE il "Piano triennale del fabbisogno di personale" (periodo 2018/2020) secondo i prospetti allegati alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;

DI RIDETERMINARE conseguentemente la dotazione organica dell'Ente;

DI RISERVARSI la possibilità di modificare, in qualsiasi momento, la programmazione triennale del fabbisogno di personale, approvata con il presente atto, qualora si verificassero esigenze tali da determinare mutazioni del quadro di riferimento relativamente al triennio in considerazione;

DI TRASMETTERE copia della presente deliberazione alle OO.SS. territoriali, alla RSU e al Revisore dei Conti dei Conti dell'Ente, nonché al Nucleo di Valutazione;

DI DICHIARARE, con separata votazione ad esito unanime, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, D.lgs. 267/2000, stante l'urgenza di provvedere in merito.

Letto, confermato e sottoscritto
Il Sindaco
F.to : MASSA MARIA SERENA

Il Segretario Comunale
F.to : FUSCO DANIELE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

N. 142 del Registro Pubblicazioni

La presente deliberazione è in corso di pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi con decorrenza dal 16/03/2018 al 31/03/2018 , come prescritto dall'art.124, 1° comma, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Senis, li _____

Il Segretario Comunale
F.to:FUSCO DANIELE

E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo.

li, _____

Il Segretario Comunale
DANIELE FUSCO

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'

DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA 15-mar-2018

- Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, 4° comma, D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267)

Il Segretario Comunale
DANIELE FUSCO